ILCASO.it

Tribunale di Milano

- Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa–

Il Giudice, dott. Vincenza Agnese ,

letti gli atti del procedimento R.G. 3334/2025 introdotto

DA

, con l'avv.

Richiamato il decreto di fissazione di udienza che dava atto della sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la relativa fissazione;

sentiti il ricorrente, l'esperto e i creditori intervenuti all'udienza del 23.4.2025,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 17.3.2025 la società in epigrafe indicata ha chiesto di confermare le misure protettive richieste *ex* art. 18 CCII nei confronti dei seguenti creditori:

In particolare parte ricorrente ha chiesto:

- a) di disporre il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio delle società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa e di di acquisire diritti di prelazione non concordati;
- b) di disporre il divieto di pronuncia di sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale o di accertamento di stato di insolvenza sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione di composizione negoziata (art. 18, c. 4, CCII);
- c) di stabilire che i creditori non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possano anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione della richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18, c. 1, CCII depositata sulla piattaforma telematica gestita per il tramite di Unioncamere in data 17 marzo 2025 (art. 18, c. 5, CCII);

nonché di assumere tutti gli eventuali provvedimenti consequenziali che dovessero rendersi necessari od opportuni al fine di tutelare la Ricorrente nella fase delle trattative con i creditori nel corso della procedura di composizione negoziata.

Nel ricorso in atti la ricorrente ha dedotto che le misure protettive sono strettamente funzionali al conseguimento degli obiettivi del progetto di piano di risanamento, prodotto sub. doc. 7.

Di fronte ad una esposizione debitoria di circa € 12.000.000 nell'allegato progetto si legge che le *assumpitions* su cui è fondato il piano sono le seguenti:

"a) Focalizzazione sul mercato dell'efficienza energetica in ambito industriale/business, attività storica della Società, molto meno legata a fluttuazioni date da modifiche normative. In questo ambito vanta il suo maggior know-how e importanti referenze;

b) Azioni di marketing mirate finalizzate al raggiungimento di nuovi potenziali clienti business a cui offrire il pacchetto di servizi di ;

c) Rinegoziazione del debito verso le banche e verso i fornitori a dei parametri in grado di essere sostenuti dall'attività della Società;

d) Ripresa dello sviluppo dei mercati esteri, dove ha già dimostrato, negli anni pre-Covid, di poter ottenere risultati di interesse;

e) Vendita e dismissione di asset societari (immobili e impianti)".

L'esperto ha depositato il proprio parere con il quale si è espresso positivamente in ordine alla conferma delle misure protettive, ancorché per un tempo limitato rispetto alla misura massima di 120 giorni, anche in considerazione dell'iscrizione del dissenso rispetto ad una operazione

di straordinaria amministrazione posta in essere dalla società ricorrente durante la composizione negoziata. Parte ricorrente ha depositato osservazioni al parere dell'esperto, chiedendo contestualmente ordinarsi la cancellazione dell'iscrizione del dissenso.

All'udienza del 23.4.2025 sono comparsi la debitrice con i propri advisors, l'esperto nonché i seguenti creditori:

.

Nel corso dell'udienza, parte ricorrente si è riportata al ricorso, esponendo il percorso di risanamento, l'esperto ha offerto chiarimenti confermando il parere positivo.

Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.

L'esperto nel parere in atto non ha rilevato elementi di manifesta implausibilità del percorso di risanamento e ha rappresentato una disponibilità di massima dei creditori a trattare, pur segnalando alcuni elementi di criticità.

L'esperto ha in primo luogo segnalato di aver rilevato "incongruenze importanti" tra i dati espressi nel piano finanziario allagato in piattaforma e il test pratico di risanamento. Ha altresì segnalato che *"nell'ultima versione inviata, la situazione al 31.12.2024 presenta scostamenti rispetto a quella caricata sulla Piattaforma con una perdita di esercizio di € 3.269.659 rispetto a quella precedentemente indicata di € 2.271.503"* (pag. 25 parere dell'esperto).

La ricorrente va innanzitutto richiamata al rigoroso rispetto dei doveri di cui al comma 4 dell'art. 16 CCI, e pertanto al dovere di rappresentare la propria situazione ai creditori, all'esperto e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente, costituendo il rispetto della buona fede –da parte di tutti i soggetti convolti- elemento cardine della composizione negoziata, e spiegando la violazione del canone di buona fede effetti sull'accesso a taluni strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza disciplinati nel Codice della Crisi. A tal fine, si rammenta altresì che le verifiche dell'esperto devono avere ad oggetto, proprio come punto di partenza, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della società.

Oltre al dovere dell'imprenditore di rappresentare la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria in modo trasparente e veritiero, costituisce ulteriore estrinsecazione del principio della buona fede quale declinato positivamente nel Codice della Crisi nell'art. 4 il dovere di tempestività cui l'imprenditore è tenuto nell'assunzione delle iniziative idonee per il superamento delle condizioni di cui all'art. 12, comma 1, durante la composizione negoziata, nonché il dovere di rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e della insolvenza.

L'esperto ha altresì segnalato nel parere che è intervenuta pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società amministrata dal medesimo legale rappresentante della società ricorrente, ing. Marco Merlo Campioni.

All'udienza l'esperto ha confermato che l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di tale società non ha impatto sul piano di risanamento in quanto "*in quanto la controllata era già ferma prima dell'apertura della liquidazione giudiziale*".

L'esperto ha altresì rappresentato sul punto nel proprio parere che alcuna significatività ai fini della composizione negoziata possa discendere dalla circostanza che la società in liquidazione giudiziale e la ricorrente siano amministrate dallo stesso soggetto.

Va al riguardo rilevato che sussiste alterità soggettiva tra la persona giuridica e il suo amministratore, non riscontrandosi nella specie che Marco Merlo Campioni sia stato attinto da procedura liquidatoria "personale".

Nel parere in atti, l'esperto ha altresì segnalato di aver provveduto alla iscrizione del dissenso ex art. 21 CCII in relazione ad una operazione di transazione con un creditore che prevede la cessione di un contratto di appalto e *"una rinuncia sostanziale al credito precedentemente azionato in via monitoria (con ricorso per Decreto Ingiuntivo la cui emissione risultava sospesa) e la sua cessione (senza garanzia di incasso) al creditore de quo che contestualmente ha rinunciato al proprio credito e si è accollato altri debiti di che verranno quindi soddisfatti integralmente*".

La società ha chiesto che venga ordinata la cancellazione di tale dissenso ad opera dell'autorità giudiziaria.

A tale proposito va rammentato che composizione negoziata non costituisce un procedimento giurisdizionale e che, non essendovi una procedura, l'esperto non costituisce un organo della stessa, proprio perché tale non è la composizione negoziata.

Come è noto, tale istituto è stato introdotto dal d.l. n. 118/2021, nella cui relazione di accompagnamento si legge che la composizione negoziata costituisce ""*strumento di ausilio alle imprese in difficoltà di tipo negoziale e stragiudiziale*", costituendo pertanto il luogo giuridico individuato dal legislatore deputato allo svolgimento delle trattative con i creditori per perseguire il risanamento della impresa nel quale il debitore entra volontariamente o su impulso del collegio sindacale.

La composizione negoziata non è, quindi, una procedura concorsuale, né ha natura giurisdizionale ma può essere caratterizzata da alcuni incidenti processuali che rivestono natura meramente eventuale, espressamente indicati dal legislatore e costituiti: dalla conferma

delle misure protettive, dalla concessione delle misure cautelari, dalle autorizzazioni ex art. 22 CCII e dall'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis CCII.

Tale è dunque il perimetro dell'intervento dell'autorità giudiziaria su istanza del debitore, né tra tali interventi è inclusa la possibilità di ordinare la cancellazione delle iscrizioni che l'esperto ha ritenuto di eseguire nel registro delle imprese.

Sotto connesso profilo, si osserva infatti che ai sensi 21 CCII nel corso delle trattative l'imprenditore gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'impresa. Quando nel corso della composizione negoziata risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa e individua la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza nel prevalente interesse dei creditori.

Il legislatore ha altresì stabilito, nel medesimo art. 21 CCII, che restano ferme le responsabilità dell'imprenditore; responsabilità da accertarsi naturalmente nei modi e nelle forme di legge, non essendo la sede della composizione negoziata deputata a tali accertamenti.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, CCII l'imprenditore ha il dovere di informare l'esperto:

a) degli atti di straordinaria amministrazione;
b) dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento.

Se l'esperto ritiene l'atto pregiudizievole o per i creditori o per le trattative o per le prospettive di risanamento lo segnala al debitore e all'organo di controllo.

A questo punto il debitore può: 1) non compiere l'atto o 2) procedere con il compimento dell'atto ma deve informare l'esperto.

L'esperto può iscrivere il dissenso nel registro delle imprese quando l'atto non è coerente con le trattative o con le prospettive di risanamento. Invece deve iscrivere il dissenso quando l'atto è pregiudizievole per i creditori, come nel caso in cui determinasse una contrazione delle utilità previste per i creditori.

La norma rimette alle esclusive valutazioni dell'esperto la iscrizione del dissenso nel registro delle imprese, prevedendo espressamente che l'esperto effettui contestualmente la segnalazione prevista nell'art. 19, comma 6, CCII. Pertanto l'intervento dell'autorità giudiziaria nell'ambito della composizione negoziata, in caso di iscrizione del dissenso, è circoscritto alla determinazione degli effetti che tale iscrizione ha sulle misure protettive nel senso di determinarne la revoca o l'abbreviazione in conformità a quanto disposto dall'art. 19 comma 6 CCII. Ogni ulteriore valutazione sugli effetti della iscrizione del dissenso esula dalla sede della composizione negoziata e va rimessa all'autorità giudiziaria chiamata

eventualmente a pronunciarsi sulla stabilità dell'atto oggetto di iscrizione nelle sedi giudiziarie all'uopo previste dalla legge.

Nel caso di specie, è lo stesso esperto a ritenere che le misure protettive possano essere confermate ancorché per una durata limitata, proponendo pertanto una mera abbreviazione e non già la revoca, che si tradurrebbe, nel caso di specie, nella non conferma delle misure protettive.

In particolare l'esperto ha rappresentato che l'iscrizione del dissenso rispetto alla operazione sopra descritta abbia natura meramente prudenziale in quanto al momento "*non è dato evincere in modo chiaro la proposta concreta che verrà fatta ai creditori*" e *"non è possibile escludere che la violazione della par condicio creditorum operata con riferimento ai soggetti coinvolti in via diretta e/o mediata nella transazione de qua possa arrecare un pregiudizio agli altri creditori*" (cfr. pag. 13 del parere) ed aggiunge che "*le conseguenze del suddetto atto sull'interesse dei creditori potranno meglio essere, inquadrate nel proseguo della CNC; se del caso, anche sentite le parti coinvolte, eventualmente rivisto l'accordo, e meglio valutato l'impatto rispetto agli altri creditori, l'annotazione del dissenso nel Registro Imprese potrà essere revocata" (*(cfr. pag. 15 del parere).

Ciò in quanto, pur procedendo alla segnalazione, l'esperto ha espressamente ritenuto che la descritta operazione non risulti di per sé ostativa alla prosecuzione della composizione negoziata e delle trattative e che essa presenti elementi di coerenza con il progetto di risanamento "*con particolare riferimento alla riduzione dei rischi connessi col settore economico che si intende abbandonare*" (cfr. pag. 27 del parere in atti).

Va in proposito considerato che l'esperto ha rappresentato di avere esaminato il piano di risanamento e di aver tenuto conto della circostanza che alcuni dei creditori finanziari hanno proceduto all'escussione delle garanzie statali, come emerge alla pagina 9 del parere ove si legge: "*nel corso delle interlocuzioni, inoltre, si è appreso che alcune delle Banche creditrici hanno escusso la garanzia pur non ricevendo ancora il relativo pagamento; di ciò l'imprenditore ed i suoi advisors sono stati invitati a prendere nota in tema di adeguamento del piano*". Come è noto, l'intervenuta escussione di tali garanzie determina l'insorgenza di poste privilegiate con un grado di privilegio subordinato solo ai creditori di cui all'art. 2751 bis c.c.. A tale proposito nel corso dell'udienza l'advisor finanziario ha rappresentato che la società ricercherà un accordo con , palesando la consapevolezza che il mancato raggiungimento di tali accordi potrà impattare sugli esiti della composizione negoziata.

L'esperto ha esaminato gli elementi costitutivi del piano di risanamento precisando in udienza che "*il piano prevede la continuazione dell'attività di impresa solo per il settore di efficientamento energetico, con cessazione della parte relativa all'edilizia e all'attività di general contractor*".

L'esperto ha altresì rappresentato che una componente di piano risulta costituita dalla dismissione di asset, e in particolare di un immobile, con risorse nel piano destinate al pagamento dei dipendenti. Sul punto è stato rappresentato che la dismissione avverrà in tempi brevi, avendo la parte già individuato un offerente.

Con riguardo alla prosecuzione della attività di impresa nel settore sopra evidenziato l'esperto ha rappresentato che "*le condizioni di mercato, l'evoluzione normativa in tema di transizione energetica, l'obbligatorietà di adeguamento alle normative ESG per un sempre maggior numero di imprese prevista per i prossimi anni, fa propendere per un giudizio di ragionevolezza in ordine a possibilità di crescita importanti*".

Sulla base di tutti gli elementi considerati l'esperto ha concluso che *"i valori, per come prospettati in questa fase, consentono di ritenere ragionevole per . perseguire un percorso di risanamento che possa sfociare in una delle soluzioni previste dall'art. 23 Comma 1 e 2 del CCII".*

Gli elementi in atti non consentono di escludere, allo stato, l'attendibilità del giudizio prognosticamente positivo espresso dall'esperto e non consentono -–pur nella indiscutibile necessità che l'esperto esegua ulteriori approfondimenti delle numerose e incerte variabili del piano, inclusa la definizione dell'esposizione debitoria nei confronti di di disattendere le valutazioni dell'esperto in punto di non manifesta implausibilità e irrealizzabililità di un percorso di risanamento della impresa.

L'esperto ha altresì rappresentato nel senso della affermata perseguibilità del risanamento anche l'esito dei colloqui con i creditori che hanno manifestato "*nella pressoché totalità dei casi*" la disponibilità ad instaurare le trattative.

Va rilevato che, nonostante l'ampia partecipazione dei creditori all'udienza, nessuno tra di essi si è opposto alla conferma delle misure protettive. L'unica opposizione è pervenuta dal creditore che tuttavia non risulta destinatario della richiesta di parte ricorrente ed è pertanto estraneo al perimetro soggettivo delle misure protettive.

Neppure il creditore che ha depositato istanza di apertura della liquidazione giudiziale si è opposto alla conferma delle misure protettive.

In forza di quanto rappresentato dall'esperto e della disponibilità a trattare manifestata dai creditori, deve pertanto ritenersi sussistente il *fumus* richiesto dal Codice della Crisi ai fini di poter procedere alla conferma delle misure protettive.

Quanto al *periculum in mora*, appare evidente la strumentalità delle conferma delle misure protettive al buon esito delle trattative posto che la instaurazione di azioni esecutive potrebbe compromettere in modo esiziale il buon esito della composizione negoziata e l'attuazione del piano di risanamento.

In ordine alla durata, va considerato che l'esperto ha segnalato che "*i flussi di cassa prospettivi conseguiti dall'imprenditore prevedono una ragionevole certezza di tenuta fino a tutto il mese di giugno 2025*". L'esperto ha dunque reputato che la durata delle misure protettive per il tempo indicato non determina un aggravamento del dissesto a danno dei creditori.

Reputa il Tribunale che le misure possono essere confermate per il periodo di tempo complessivo di giorni cento, anche in considerazione degli elementi e delle criticità sopra evidenziati.

La conferma per giorni cento realizza in ogni caso un equo contemperamento tra le esigenze di risanamento delle società e la tutela del ceto creditorio che, in forza di quanto sopra riportato, non appare destinatario di un sacrificio sproporzionato od eccessivo, vieppiù considerato che:

1) le misure protettive sono state chieste nei confronti di un numero esiguo di creditori, non essendo precluso pertanto ai creditori non attinti dalle misure protettive di procedere coattivamente alla tutela del proprio credito;
2) le misure protettive non comportano l'arresto delle azioni esecutive in corso ma la mera improseguibilità temporanea per il tempo di durata delle stesse.

La tutela del ceto creditorio è inoltre garantita dalla presenza dell'esperto il quale è tenuto, in qualunque momento e a prescindere dalla conferma delle misure protettive, ad arrestare la composizione negoziata nel caso in cui non ravvisi concrete prospettive di risanamento (con potenziale aggravamento del dissesto) come previsto dall'art. 17, comma 5, CCII, quarto periodo, con conseguente caducazione degli effetti delle misure protettive.

A tutela del ceto creditorio, va altresì rammentato che ciascun creditore ha il diritto di procedere a rituale segnalazione ai sensi dell'art. 19, comma 6, CCII.

Conclusivamente le misure protettive possono essere confermate per un periodo di cento giorni decorrente dalla pubblicazione nel registro delle imprese.

L'inibitoria dei poteri di autotutela contrattuale opera automaticamente ai sensi dell'art. 18, comma 5, CCII secondo cui i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1.

P.Q.M.

ogni altra istanza respinta, CONFERMA le misure protettive richieste limitatamente ai creditori indicati in istanza e pertanto nei confronti di:

stabilendo che i creditori per titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione dell'istanza non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'Istante o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, nè possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'Istante, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei;

FISSA per tali misure protettive concesse il termine massimo di durata di 100 (cento) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza (17.3.2025);

AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura

della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive;

non luogo a provvedere in ordine alla istanza formulata da

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi.

Milano, 28/04/2025

Il Giudice
Dott. Vincenza Agnese